Penale Sent. Sez. 2 Num. 14772 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: PARDO IGNAZIO
Data Udienza: 16/03/2018

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

ALLEGRETTI PAOLO nato il 06/07/1971 a TERNI
NERI STEFANO nato il 14/09/1959 a TERNI
nel procedimento a carico di questi ultimi

avverso l'ordinanza del 12/12/2017 del TRIB. LIBERTA' di PARMA

sentita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
sentite le conclusioni del PG FULVIO BALDI che conclude per l'annullamento senza rinvio con restituzione degli atti.
Udito il difensore avv.to Augimeri che chiede l'accoglimento del ricorso.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.1 Il Tribunale di PARMA, con ordinanza in data 12/12/2017, dichiarava inammissibile le richiesta di riesame proposte da ALLEGRETTI PAOLO e NERI STEFANO il 31 ottobre 2017 avverso il provvedimento di sequestro preventivo del G.I.P. del Tribunale di Parma in data 9 ottobre 2017 eseguito per entrambi il successivo 7 novembre dello stesso anno.

1.2 Proponevano ricorso per cassazione gli indagati deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta inammissibilità poiché la notifica del provvedimento di sequestro da parte della Guardia di Finanza agli istituti di credito sui quali erano accesi i conti correnti dei ricorrenti costituiva una modalità di esecuzione del sequestro da cui decorreva il termine per proporre riesame.

2.1 I ricorsi sono fondati.
Ai sensi dell'art. 324 cod.proc.pen. la richiesta di riesame è presentata entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza del provvedimento. Nell'interpretare detta norma questa corte ha affermato che ai fini della decorrenza del termine previsto dall'art.324, comma 1, c.p.p. per la proposizione della richiesta di riesame, la conoscenza dell'avvenuto sequestro non è soltanto quella legale, realizzabile tramite i mezzi formali previsti dalla legge processuale, ma è anche quella che di fatto consegua all'attivazione di ogni diverso strumento che possa essere considerato in concreto atto a procurarla; in applicazione di tale principio, si è ritenuto che correttamente fosse stata ritenuta conoscenza idonea a dar luogo alla decorrenza del termine in questione quella che, trattandosi di sequestro di somme depositate in conto corrente, era derivata all'interessato dalla ricezione di un telegramma speditogli dalla banca, nel quale erano indicati tutti gli estremi del provvedimento giudiziario (Sez. 1, Sentenza n. 6551 del 29/11/1999 Cc. (dep. 17/02/2000) Rv. 215210).

2.2 Ne deriva pertanto affermare che ha errato il tribunale del riesame di Parma nell'attribuire esclusiva valenza alla apposizione dei c.d. "blocchi" sui conti correnti per individuare il momento dal quale fare decorrere il termine per la proposizione del riesame poiché, avendo avuto contezza del provvedimento di sequestro gli indagati ed i loro difensori anticipatamente rispetto a tale apposizione, correttamente gli stessi potevano procedere ad avanzare istanza ex art. 324 cod.proc.pen..
Difatti dal nota della G.d.F. 10-11-2017 in atti, che questo collegio in caso di contestazioni di declaratorie di inammissibilità per mancato rispetto dei termini è tenuto ad esaminare, risulta che all'avv. Augimeri, ed agli interessati Negri ed Allegretti, veniva notificato il provvedimento di sequestro in data 27 ottobre 2017 sicchè il riesame veniva tempestivamente avanzato a seguito di tale rituale comunicazione.
E' poi il caso di rilevare che il difensore ha allegato agli atti del riesame documentazione dalla quale risulta pure che i c.d. blocchi e cioè l'esecuzione concreta del vincolo di indisponibilità sui conti correnti vennero apposti con decorrenza 27 ottobre 2017 sicchè anche alla luce di tale dichiarazione la proposizione del riesame in data 31 ottobre 2017 da parte di entrambi gli indagati appare certamente legittima.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Alla luce delle predette considerazioni entrambi i provvedimenti impugnati ed emessi nei riguardi del Neri e di Allegretti devono essere annullati e gli atti trasmessi al tribunale del riesame di Parma per lo svolgimento del procedimento ex art. 324 cod.proc.pen..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al tribunale del riesame di Parma per nuovo esame.

Così deciso il 16/03/2018

Il Consigliere Estensore

IGNAZIO PARDO

Il Presidente

GIOVANNI DIOTALLEVI

Corte di Cassazione - copia non ufficiale